

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE LEGISLATIVA

1. Obiettivo e ragioni di una proposta

Il recente dibattito sulla riforma costituzionale ha visto tra i suoi punti focali il superamento della c.d. navetta tra le due Camere nel procedimento di formazione della legge, al fine di uno snellimento e di una maggiore velocità dei processi decisionali. L'esito del referendum del 4 dicembre 2016 suggerisce di verificare la possibilità di raggiungere tale risultato con una riforma dei soli regolamenti parlamentari.

A tal fine si propone nel presente lavoro la istituzione con norme regolamentari di una commissione congiunta Camera-Senato, nei termini appresso illustrati, e nella connessa costruzione di un procedimento abbreviato ai sensi dell'art. 72 della Costituzione.

In principio, e salvo il limite generale posto alla seduta comune delle Camere, il bicameralismo non pone ostacoli alla istituzione di organi bicamerali. Ma l'art. 72 Cost. disegna l'iter legislativo come un doppio procedimento monocamerale. Come si evince con chiarezza dalla formulazione testuale dell'art. 72, c. 1, un progetto di legge deve percorrere per intero l'iter deliberativo in commissione e in aula in «ciascuna Camera». Al di fuori di una revisione dell'art. 72, nessun ingresso è dunque consentito a organi bicamerali in senso stretto. E se si pensasse a una istituzione con legge osterebbe la riserva di regolamento parlamentare disposta per il procedimento legislativo dallo stesso art. 72, c. 1.

Una prova *a contrario* si trova nelle leggi costituzionali 1/1993 e 1/1997, entrambe istitutive di commissioni bicamerali. Tra le ragioni che imponevano il ricorso alla norma di livello costituzionale era infatti l'assorbimento da parte della commissione bicamerale delle funzioni proprie delle commissioni permanenti di ciascuna Camera per i disegni di legge aventi ad oggetto le riforme. Le proposte delle commissioni bicamerali venivano poi conclusivamente riportate all'esame e approvazione in Assemblea. Era dunque un

procedimento di formazione della legge in deroga alla previsione dell'art. 72.

Il doppio procedimento monocamerale per la formazione della legge appare come nucleo essenziale ed elemento strutturale indispensabile del bicameralismo paritario.

2. La doppia lettura conforme: in serie o in parallelo?

Il significato dell'art. 70 Cost., per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, si trova nell'approvazione da parte delle Camere medesime di un identico testo. La legge è approvata solo se e quando si raggiunge un *idem sentire* nei due rami del Parlamento. E a tale coincidenza per dettato costituzionale si perviene – come si è detto – separatamente in ciascuna Camera. La ragione della «navetta» si trova appunto nella necessità di un affinamento progressivo del testo che attraverso successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera giunge a una formulazione coincidente.

Ma va sottolineato che il nucleo essenziale dell'«esercizio collettivo» della funzione legislativa è dato dall'approvazione dell'identico testo. Questo è il dato costituzionalmente insuperabile. Mentre il come si giunge alla doppia lettura conforme trova solo la disciplina procedimentale dettata dall'art. 72 (commissione + Assemblea).

In particolare, nessuna norma costituzionale impone che le Camere debbano deliberare in successione l'una rispetto all'altra, secondo un modello seriale: delibera la prima Camera, poi la seconda Camera, poi si torna alla prima e così via. E dunque va esplorata la possibilità che le due Camere possano operare in parallelo, deliberando separatamente ma simultaneamente un identico testo e giungendo così a una doppia lettura conforme in parallelo e non secondo un modello seriale. Se il testo approvato è identico, non si vede perché la contemporaneità nell'approvazione da parte di entrambe le Camere, fermo restando il dettaglio procedimentale prescritto dall'art. 72 Cost., debba ritenersi inidonea a pervenire all'approvazione della legge.

La domanda è: si può giungere, nel rispetto dell'art. 72 Cost., a

una contemporanea e separata approvazione che dia luogo alla doppia lettura conforme e giunga pertanto all'approvazione della legge?

Su un piano di attività non legislativa un esempio si trova nel Documento di economia e finanza (Def), che viene presentato dal governo simultaneamente ad entrambe le Camere, e viene approvato da ciascuna nel medesimo giorno (per il 2016, nella seduta del 27 aprile). Ovviamente, non è legge, e tuttavia è un documento di grande rilievo, impegnativo per il governo sul piano interno, e per il paese nel contesto europeo. Dal punto di vista strettamente formale, l'atto di approvazione è monocamerale e separatamente imputabile a ciascuna Camera. Tuttavia, è un esempio rilevante di trattazione simultanea da parte delle due Camere volta al fine dell'approvazione di un identico testo. La natura monocamerale dell'atto di approvazione consentirebbe in ipotesi che il testo votato fosse diverso, o che fosse approvato in una sola Camera. Ma non sfugge che in tal caso verrebbe meno la stessa ragion d'essere del documento, che non potrebbe essere utilmente assunto a fondamento degli impegni del paese nel contesto europeo.

L'esempio riportato a nulla varrebbe se si potesse trovare nella specificità del procedimento di formazione della legge – come definito nella Costituzione – un ostacolo insuperabile al formarsi delle volontà legislative con una doppia lettura conforme cui le Camere giungono simultaneamente e non in successione. Ma l'art. 72 Cost. nulla oppone a tale possibilità, ed anzi offre strumenti per costruire un percorso a tal fine orientato.

3. La commissione di conciliazione legislativa

La preclusione posta dall'art. 72 Cost. a commissioni bicamerali in senso proprio che operino nel procedimento di formazione della legge è insuperabile. È però possibile una soluzione diversa.

Un esempio lontano che si può richiamare è dato dalla commissione Bozzi. Il 14 aprile 1983 Camera e Senato deliberarono due documenti paralleli, volti a istituire una commissione bicamerale di venti deputati e venti senatori, ma la cosa non ebbe seguito per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Dopo il voto, la questione fu ripresa. Ma nella mozione Camera dei deputati 1-00013 si legge

«che la commissione costituisca, insieme con l'eguale commissione che il Senato eventualmente intenda istituire o istituisca nella sua autonoma valutazione e deliberazione, una commissione bicamerale». Il connotato originario della commissione Bozzi era dunque di essere in realtà la giustapposizione di due commissioni, ciascuna operante nell'ordinamento della Camera di appartenenza, e da questa istituita con deliberazione del tutto autonoma. Veniva però stabilito negli atti istitutivi che le due commissioni dovessero lavorare congiuntamente.

È questo il modello che consente di superare l'ostacolo posto dall'art. 72 della Costituzione. Possiamo infatti ipotizzare che, in base a una apposita modifica dei regolamenti, sia istituita da parte di ciascuna Camera una commissione di conciliazione legislativa, composta dei soli appartenenti a quella Camera, che dal punto di vista formale operi come commissione permanente della stessa Camera con competenze speciali attribuite dal suo regolamento.

Non sfugge che la commissione di conciliazione potrebbe apparire eterogenea rispetto alle commissioni permanenti caratterizzate da una competenza per materia. Ma va considerato sul punto che l'individuazione di una «materia» di competenza non appare un requisito costituzionalmente imposto per le commissioni, inoltre, che il concetto di materia è già in buona parte superato con la commissione per gli affari europei (art. 22 e 23 reg. Sen., 22 reg. Cam.: «Politiche dell'Unione Europea») il regolamento già prevede la possibilità, ancora, che un d.d.l. sia assegnato a una commissione speciale piuttosto che alla commissione permanente in ipotesi competente per materia. Ad eguale risultato si perverrebbe definendo la commissione di conciliazione come «speciale».

Tale commissione sarebbe conforme al principio posto dall'art. 72 di approvazione da parte di una commissione «secondo le norme del suo regolamento». E sarebbe quindi idonea ad essere titolare, nelle condizioni previste dallo stesso regolamento, della funzione legislativa.

La particolarità si troverebbe non nella natura giuridica, ma nel *modus operandi*. La commissione sarebbe infatti chiamata dalla norma regolamentare ad operare congiuntamente ad analoga commissione istituita dall'altra Camera. Le due commissioni lavorereb-

bero in concreto come parti di un tutto, con le due componenti espressione delle due Camere chiamate ad operare insieme, nel medesimo luogo e nel medesimo momento. Questo non sarebbe lesivo del disegno costituzionale, se nelle due componenti il procedimento si svolgesse parallelamente e sincronicamente, e tuttavia autonomamente. L'attività di ciascuna componente rimarrebbe disciplinata dalle norme regolamentari della Camera di appartenenza, al cui ordinamento rimarrebbe riferibile giuridicamente. Eventuali discrasie tra i due regolamenti parlamentari tali da generare difficoltà dovrebbero essere appianate con opportune modifiche. Conclusivamente, la presentazione di proposte e di emendamenti, la discussione, le votazioni condotte in ciascuna componente secondo le norme del regolamento della Camera di appartenenza dovrebbero essere sincronizzate in modo tale da condurre al risultato finale di una simultanea formale approvazione di un identico testo da parte di ciascuna commissione di conciliazione.

4. Il procedimento abbreviato e la sede redigente

Acquisita la compatibilità costituzionale di due commissioni parlamentari operanti simultaneamente nell'ambito dell'iter di formazione della legge, va ora verificata la possibilità di costruire nel quadro dell'art. 72 della Costituzione un modello procedimentale che ne faccia il perno del superamento della «navetta».

La Costituzione articola il procedimento legislativo in una pluralità di modelli. Quello di base è dato dall'approvazione in commissione e poi in Assemblea, con votazione articolo per articolo e votazione finale. Ma rispetto a esso è consentita in via generale la previsione di un procedimento abbreviato per i progetti di cui sia dichiarata l'urgenza. È altresì specificamente prevista la possibilità di approvazione senza il passaggio in Assemblea, o passando in Assemblea per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. È altresì consentito che iniziato l'iter secondo un modello dato si passi ad un altro, come è esplicitamente previsto per il ritorno a richiesta dalla sede deliberante in Assemblea per proseguire secondo il procedimento normale o per la sola approvazione finale. Ne segue che il regolamento parlamentare può disciplinare con ampia flessibilità

le varie fasi dell'iter di formazione della legge. L'unico ostacolo insuperabile è dato dall'ultimo comma dell'art. 72, che elenca i casi per i quali è prescritta la procedura «normale» di approvazione.

I regolamenti parlamentari hanno dato attuazione all'art. 72 Cost. disciplinando sia l'urgenza che la classica tripartizione del lavoro parlamentare secondo i modelli referente, deliberante, redigente.

Ad esempio gli artt. 77-81 del regolamento del Senato disciplinano varie ipotesi di urgenza e di abbreviazione di termini, prevedendo anche, per il caso di disegni di legge riproducenti disegni già approvati in commissione o in Assemblea nella precedente legislatura, la possibilità – previa dichiarazione di urgenza – che la commissione con un «sommario esame» approvi la relazione all'Assemblea, o che l'Assemblea deliberi con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto. In tal modo viene a configurarsi un vero e proprio modello speciale, abbreviato non solo per la riduzione dei termini, ma anche per la semplificazione dell'iter procedimentale, cui si arriva partendo dall'urgenza.

Per l'art. 36 del regolamento del Senato il presidente può «assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o a commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto». L'Assemblea può formulare indirizzi cui la commissione deve attenersi, ed è sempre possibile il ritorno al procedimento normale, su richiesta o in modo automatico in caso di parere negativo della commissione bilancio. L'art. 37 attribuisce al presidente il potere di trasferire in sede redigente un disegno di legge già assegnato alla sede referente. L'art. 42 detta la disciplina per la discussione degli articoli in sede redigente (è la stessa disposta per la sede deliberante dall'art. 41); pone limiti alle questioni pregiudiziali e sospensive; dispone che in Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del governo, prima delle dichiarazioni di voto e del voto finale. L'art. 44, c. 4, prevede l'ipotesi che la commissione in sede redigente non concluda l'esame degli articoli, disciplinando il ritorno in Assemblea.

5. Superare la «navetta» a Costituzione invariata

La proposta che qui si avanza è imperniata sulla costruzione nei regolamenti parlamentari di un procedimento abbreviato ai sensi dell'art. 72 Cost., sia all'atto della presentazione di un disegno di legge, sia per il caso di approvazione con modifiche da parte di una Camera di un disegno di legge già approvato dall'altra. La disciplina regolamentare dovrebbe essere costruita sui seguenti punti:

1. Previa la necessaria modificazione dei regolamenti, viene istituita all'inizio della legislatura da parte di ciascuna Camera una «commissione per la conciliazione legislativa», composta di soli appartenenti alla stessa Camera, e per la quale il regolamento dispone che i lavori si svolgano congiuntamente all'analogha commissione istituita dall'altra Camera.

2. La commissione osserva le norme speciali per essa specificamente previste nel regolamento della Camera di appartenenza, e tutte le altre norme in quanto applicabili. Qui è il fulcro dell'osservanza della trattazione in commissione prescritta per ciascuna Camera dall'art. 72 della Costituzione. In specie, elegge un proprio presidente. Per assicurare che nel procedimento di formazione della legge vi siano le competenze necessarie, si applicano le norme generali sulla sostituzione dei componenti per specifici disegni di legge. Rimane parimenti disciplinata dalle regole generali l'acquisizione di pareri da parte di altre commissioni.

3. All'atto della presentazione di un disegno di legge in identico o analogo testo in entrambe le Camere, o nel caso di approvazione con modifiche da parte di una Camera del disegno di legge già approvato dall'altra, le due Assemblee possono dichiarare l'urgenza del d.d.l. In tal caso ciascun presidente di Assemblea, previa intesa, assegna il disegno di legge, o in via originaria, o per le sole parti modificate, alla commissione di conciliazione in sede redigente. Tale momento non può essere anticipato perché è con la certificazione dell'urgenza che si apre la via al procedimento abbreviato ex art. 72 Cost. Per accelerare ancora i tempi forse si potrebbe far derivare l'urgenza in via automatica dal voto finale in Assemblea di un d.d.l. modificato. È possibile, ma non necessaria, la formulazione di indirizzi da parte dell'Assemblea di appartenenza.

4. Le due commissioni di conciliazione operano in sede conte-

stuale, procedendo simultaneamente ma autonomamente all'esame e all'approvazione del testo. Alla sincronizzazione del lavoro parlamentare tra le due componenti provvedono i presidenti delle stesse. Rimangono precluse questioni pregiudiziali e sospensive. Approvato un identico testo, ciascun presidente lo trasmette alla Camera di appartenenza.

5. Dalla mancata approvazione di un identico testo discenderà il rigetto del disegno di legge nel caso di assegnazione alla sede redigente di un disegno di legge già approvato da una Camera e modificato dall'altra. Viene infatti certificata l'impossibilità di un *idem sentire* tra le due Camere. Ciascuna Assemblea potrebbe solo accettare o respingere il testo approvato dalla commissione di appartenenza. In entrambi i casi non si giungerebbe a una doppia lettura conforme. Negli altri casi la norma regolamentare potrà far discendere o un ritorno al procedimento normale di approvazione, e dunque una riattivazione della navetta, o la mancata approvazione del disegno di legge.

6. L'identico testo approvato viene trasmesso a ciascuna Assemblea per l'approvazione con sole dichiarazioni di voto e voto finale. Potrebbe essere aggiunta la possibilità di parola per i relatori di maggioranza e di minoranza, o per il governo. Con la votazione dell'identico testo in ciascuna Assemblea si perfeziona la doppia lettura conforme e la legge è approvata. Con la mancata approvazione in una delle Assemblee o in entrambe il d.d.l. si intende respinto.

Il modello così disegnato non evidenzia alcuna incompatibilità con gli artt. 70 e 72 della Costituzione, rimanendo rispettoso sia del principio dell'esercizio collettivo della funzione legislativa, sia del dettato costituzionale sul procedimento di formazione della legge.

Deve intendersi in specie che siano ad esso applicabili i limiti previsti dall'art. 72, ultimo comma.

7. Questa limitazione potrebbe peraltro essere superata prevedendo che dalla commissione di conciliazione legislativa si vada in aula seguendo il procedimento normale di esame e approvazione articolo per articolo e con votazione finale. Questo esito verrebbe dalla assegnazione del disegno di legge alle commissioni di conciliazione in sede referente. In tale ipotesi lo snellimento procedimentale si applicherebbe alla sola fase di lavoro in commissione, e il mo-

dello proposto potrebbe essere applicato in via generale senza limitazioni di oggetto. Non emergono ostacoli di ordine costituzionale, perché sarebbe soddisfatto il requisito della trattazione in commissione per ciascuna Camera di cui all'art. 72.

È chiaro che il modello qui disegnato si può flessibilmente applicare in modo diversificato in ragione dell'esigenza di snellimento e di rapidità decisionale determinata in sede politica. Il funzionamento rimarrebbe in larga misura affidato alle intese tra i presidenti delle Assemblee, che dovrebbero simultaneamente disporre una analoga assegnazione alle commissioni di conciliazione, e alla capacità dei presidenti delle stesse commissioni di condurre i lavori in sincronia. Il requisito sostanziale è dato dalla sussistenza di una volontà politica e di un consenso orientati al fine di una rapida decisione parlamentare. Ma la proposta è in ogni caso coerente con la disciplina regolamentare già vigente sull'urgenza e sulla sede redigente. In specie, sia l'assegnazione a una commissione diversa o a una commissione speciale, sia il passaggio da una sede ad un'altra sono già in principio previsti dalla norma regolamentare.

L'unico punto in cui si rileva una divergenza non verso le norme costituzionali, ma rispetto alla prassi attualmente seguita, è nel fatto che le due Camere si troverebbero a trattare simultaneamente l'identico oggetto. Ma è appunto in questo il senso del superamento della navetta. Oltre all'esempio del Def prima citato, va anche notato che i regolamenti parlamentari già contemplano la possibilità che le due Camere siano investite simultaneamente di una medesima questione. Per l'art. 51, c. 3 reg. Sen., infatti «quando sia posto all'ordine del giorno di una commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il presidente del Senato ne informa il presidente della Camera per raggiungere le possibili intese». Nulla impedisce che l'intesa pervenga all'assegnazione simultanea di un identico disegno di legge alle due commissioni di conciliazione legislativa. Decisione pienamente giustificata dall'urgenza, in cui trova fondamento la previsione di un procedimento abbreviato.

6. Proposte

In sintesi, la proposta qui avanzata consiste nell'assegnazione da parte di ciascuna Camera di un disegno di legge di cui sia dichiarata l'urgenza a una commissione di conciliazione legislativa in sede redigente o referente. La proposta trova applicazione nei seguenti casi e modi:

a) in sede redigente, all'atto della presentazione di un identico disegno di legge in entrambe le Camere: tipicamente, nel caso di iniziativa del governo, ma non solo;

b) in sede redigente, nel caso di approvazione con modifiche da parte di una Camera di un disegno di legge già approvato dall'altra, con eventuale passaggio dalla sede referente o deliberante precedentemente assegnata a quella redigente;

c) in sede redigente o referente in ogni altro caso, secondo la decisione dei presidenti delle Assemblee;

d) in sede redigente, la mancata approvazione di un identico testo comporta il rigetto del disegno di legge nel caso di cui al precedente punto b);

e) in sede redigente, l'identico testo approvato dalle due commissioni di conciliazione viene trasmesso a ciascuna Camera per l'approvazione con sole dichiarazioni di voto e voto finale, con esclusione dei casi di cui all'art. 72, ultimo comma;

f) in sede referente, l'identico testo approvato dalle due commissioni di conciliazione viene trasmesso a ciascuna Camera per il procedimento normale di approvazione articolo per articolo e votazione finale, non trovando applicazione in tal caso le limitazioni di cui all'art. 72, ultimo comma.

Seguono le linee essenziali di una proposta di modifica regolamentare elaborata, per semplicità espositiva, sulla base del solo regolamento del Senato. Il sostanziale parallelismo tra i regolamenti parlamentari la rende trasponibile nell'ordinamento della Camera dei deputati.

Modifica degli artt. 22, 28, 36, 75, 76 e aggiunta di un art. per la istituzione di una Commissione di conciliazione legislativa

Art. 22 – *Commissioni permanenti.*

Aggiungere, in fine, le parole:

«15a. Commissione di conciliazione legislativa.»

Aggiungere la commissione di conciliazione legislativa alle commissioni permanenti comporta l'applicazione delle norme concernenti tali commissioni, ed in specie dell'art. 21, sulla formazione, dell'art. 27, sull'elezione del presidente, dell'art. 29, sulla convocazione, dell'art. 30, sul numero legale, dell'art. 31, sulla sostituzione temporanea dei componenti, dell'art. 32, sul processo verbale, dell'art. 33, sulla pubblicità dei lavori, nonché delle norme sui pareri. Non trova invece applicazione l'art. 26, non essendo la commissione un organo in senso proprio bicamerale.

Questa soluzione appare la più semplice, e quella che più chiaramente segnala la piena compatibilità con il dettato dell'art. 72 Cost. In alternativa, sarebbe comunque possibile qualificare la commissione come speciale, richiamando l'applicazione delle norme sopra indicate.

Art. 28. *Riunione delle commissioni nelle diverse sedi.*

Aggiungere un comma 2:

«2. La commissione di conciliazione legislativa si riunisce unicamente in sede referente o redigente ai sensi del precedente comma. I lavori della commissione sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, e si svolgono in seduta contestuale con quelli dell'eguale commissione istituita presso la Camera dei deputati.»

Il termine «contestuale» sta a indicare la simultaneità dei lavori, tuttavia svolti autonomamente e separatamente da ciascuna commissione secondo le norme della Camera di appartenenza. Non si tratta dunque di una seduta «comune».

Art. 36. *Assegnazione alle Commissioni in sede redigente*

Aggiungere al comma 1, in fine, le parole:

«Previa dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 77, e previa opportuna intesa con il presidente della Ca-

mera dei deputati, il presidente può assegnare un disegno di legge alla commissione di conciliazione legislativa in sede redigente quando un disegno di contenuto identico o analogo sia presentato nella Camera dei deputati, ovvero per le parti modificate quando la Camera dei deputati approvi con modifiche un disegno di legge già approvato dal Senato. In ogni altro caso, previa opportuna intesa con il presidente della Camera dei deputati, può assegnare un disegno di legge alla commissione di conciliazione legislativa in sede referente.»

Il richiamo alla sede redigente rende applicabili le norme che hanno ad oggetto tale procedimento, ed in specie l'art. 42. La previsione di una assegnazione in sede referente conduce all'applicazione dell'art. 43, e consente di superare il limite posto dall'art. 72 ultimo comma Cost. Trova altresì applicazione l'art. 44.

Aggiungere un art. 42-bis.

«Art. 42-bis. Procedura della commissione di conciliazione legislativa.

1. A conclusione dei lavori il presidente della commissione di conciliazione legislativa comunica al presidente del Senato l'avvenuta approvazione nel medesimo testo da parte delle commissioni di conciliazione, ovvero la mancata approvazione o l'approvazione di testi difformi.

2. Quando le commissioni di conciliazione legislativa in seduta contestuale non giungono ad approvare un identico testo, il disegno di legge si intende respinto nel caso di assegnazione in sede redigente di un disegno già approvato dal Senato e approvato con modifiche dalla Camera dei deputati.

3. In ogni altro caso di mancata approvazione di un identico testo da parte delle due commissioni di conciliazione legislativa in sede redigente, il presidente del Senato, previa le opportune intese con il presidente della Camera dei deputati, può disporre che i lavori proseguano in sede referente.»

Dalla mancata approvazione di un identico testo in sede redigente scaturisce inevitabilmente il definitivo rigetto del disegno di legge.

Art. 75. *Trasmissione al governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.*

Aggiungere un comma 2.

«2. Il presidente comunica altresì al governo l'avvenuta approvazione senza modifiche da parte dell'Assemblea dell'identico testo approvato e trasmesso alle Camere dalle Commissioni di conciliazione. Nel caso di approvazione con modifiche, ne dà comunicazione al governo solo nel caso sia intervenuta l'approvazione di un testo ugualmente modificato da parte della Camera dei deputati»

In un procedimento di formazione della legge di tipo seriale è il presidente della Camera che approva per ultima realizzando la doppia lettura conforme a comunicare la definitiva approvazione, premessa per i successivi svolgimenti. In un procedimento in parallelo, entrambi i presidenti devono comunicare l'avvenuta approvazione di un identico testo.

Art. 76. *Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.*

Aggiungere, in fine, le parole:

«Il divieto non si applica ai disegni di legge respinti ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis.»

Può essere opportuno non applicare nella specie l'art. 76 reg. Sen., che preclude per sei mesi la ripresentazione di un disegno di legge non approvato, consentendo invece che, fallito l'iter abbreviato, l'iniziativa legislativa possa essere ripetuta seguendo il procedimento normale di esame e approvazione.